

Il “*dopo di noi*”

E' comune, per i genitori o per il coniuge o comunque per gli stretti parenti di una persona con disabilità, la preoccupazione per l'ipotesi in cui il loro familiare abbia da sopravvivere a loro. Chi, infatti, si occuperà poi della sua cura e dei suoi interessi? In che modo è possibile garantirgli una certa tranquillità economica?

E' allora bene sapere che la Legge prevede alcuni istituti, che si possono affiancare all'amministrazione di sostegno, che possono esser utili per far fronte a questi casi.

La sostituzione fedecommissaria.

Inizialmente prevista per tutelare gli interdetti, è applicabile ora, per via del richiamo dell'art. 411 c.c., anche ai beneficiari dell'amministrazione di sostegno.

In sostanza, ciascuno dei genitori, o dei nonni, o il coniuge di un beneficiario, con testamento possono nominarlo come erede disponendo contestualmente che i beni oggetto di successione, che devono esser conservati dall'amministratore di sostegno, alla morte del beneficiario siano destinati a favore di coloro che si sono presi cura di lui seguendo le disposizioni dettate dal parente stesso.

Occorre che il parente interessato venga autorizzato dal giudice tutelare alla sostituzione fedecommissaria a favore del beneficiario.

L'usufrutto.

Al fine di garantire alla persona disabile, ad esempio, di continuare a risiedere nell'abitazione familiare, o comunque di poter trarre dalla stessa una utilità affittandola a terzi, è possibile cedere la nuda proprietà dell'immobile, riservando al disabile l'usufrutto.

La durata dell'usufrutto viene determinata dalle parti; comunque non può eccedere la vita dell'usufruttuario.

L'usufruttuario, a cui spetta il diritto di godere della cosa rispettando però la sua destinazione economica, può anche cedere il suo diritto a terzi per un certo periodo o per tutta la sua durata; rimangono a suo carico le spese di ordinaria amministrazione (mentre quelle straordinarie sono a carico del nudo proprietario), le imposte, i canoni, le rendite fondiari e gli altri pesi che gravano sul reddito (compresa dunque l'IMU).

L'obbligo degli alimenti.

Chi ha ricevuto una donazione nei limiti del valore della donazione ancora esistente nel suo patrimonio, il coniuge, i figli ed in loro mancanza i discendenti prossimi, i genitori ed in loro mancanza gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (nell'ordine indicato), sono obbligati per Legge a prestare gli alimenti a chi versa in stato di bisogno e non è in grado, per incapacità fisica o comunque per cause a lui non imputabili, di provvedere al proprio mantenimento.

Gli alimenti sono assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli; non devono superare quant'è necessario per la vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale.

Chi è tenuto a somministrare gli alimenti, può scegliere o di versare periodicamente un assegno alimentare, o di accogliere e mantenere nella propria casa colui che ne ha diritto.

La rendita vitalizia.

E' il contratto con cui una parte trasferisce un bene immobile od un capitale ad un'altra, dietro una prestazione periodica di denaro o di altre cose fungibili per tutta la durata della propria vita o della vita della persona indicata.

Chi trasferisce la proprietà del bene immobile può anche riservarsi, o riservare a favore della persona indicata, l'usufrutto, trasferendo quindi la nuda proprietà. In tal caso, la persona a cui favore è costituita la rendita, potrà continuare a godere dell'immobile, percependo una rendita.

Tale contratto presenta particolari benefici fiscali per chi compra, posto che non deve includere la rendita dell'immobile nella dichiarazione dei redditi e risparmia sulle spese di acquisto, calcolate con riferimento al valore della nuda proprietà e non invece al valore reale dell'immobile.

Il contratto di mantenimento o vitalizio assistenziale.

E' un contratto con cui una parte, dietro il trasferimento di un bene immobile o di un capitale, si obbliga a garantire ad un'altra parte e per tutta la vita di questa, il mantenimento, l'assistenza in genere,

materiale e morale, anche in caso di infermità (o solo un vitalizio alimentare).

Anche in questo caso, chi trasferisce la proprietà dell'immobile può riservarsi o riservare al beneficiario l'usufrutto.

Si differenzia dalla rendita vitalizia perché la prestazione a cui è tenuto chi riceve l'immobile o il capitale non può essere determinata a priori, dipendendo dal mutare delle condizioni fisiche e psichiche del beneficiario.

Il prestito ipotecario vitalizio.

E' un mutuo riservato alle persone fisiche di età superiore a 65 anni, con garanzia ipotecaria di primo grado su di un immobile, con la particolarità che il rimborso integrale del capitale e degli interessi è previsto in un'unica soluzione, alla morte del proprietario. Al verificarsi di tale evento, saranno gli eredi dello stesso a scegliere se tenere l'immobile pagando il debito (capitale ed interessi), o se rilasciare l'immobile affinché la banca che ha concesso il mutuo lo venda, soddisfacendosi sul prezzo ricavato.

La donazione modale.

La donazione, contratto con cui una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa il trasferimento di un suo diritto od assumendo verso questa particolari obbligazioni, può essere gravata da un onere, cioè da un peso per il destinatario dell'attribuzione. Questi è tenuto ad adempiere a questo onere entro i limiti di valore della cosa donata.

Chi dona può quindi disporre che, chi riceve, provveda periodicamente ad erogare una determinata somma a favore di un terzo così da integrare la sua modesta pensione, oppure che paghi mensilmente la retta della struttura ove il terzo è ricoverato, oppure che provveda a fornire a questi una costante assistenza medica.

Il legato di mantenimento.

Facendo testamento, si può prevedere un obbligo a carico dell'erede di fornire ad un terzo, legatario, per tutta la durata della sua vita, una prestazione consistente nel mantenimento dello stesso, prestandogli assistenza materiale e morale, come vitto, alloggio, vestiario, assistenza medica, compagnia, ecc.

La costituzione di una casa famiglia.

I familiari della persona con disabilità potrebbero costituire una associazione non riconosciuta con lo scopo di gestire un immobile da destinarsi a residenza (casa famiglia) delle persone disabili.

Ciò attribuirebbe ai familiari, quando ancora sono in vita, di verificare la corretta gestione della casa famiglia, ed al disabile di iniziare a frequentare la stessa anche gradatamente.

L'assicurazione sulla vita.

Il beneficiario, ovvero la persona indicata dal contraente che riceverà le somme assicurate al verificarsi della morte del contraente stesso, riceve una somma, od una rendita vitalizia a seconda di quanto stabilito dal contraente, con l'ulteriore vantaggio che la stessa non rientra nell'asse ereditario per cui non è neppure soggetta all'imposta di successione.

Il trust.

Con il trust un soggetto, "*disponente*", trasferisce un patrimonio ad un altro soggetto, "*trustee*", a cui sono attribuiti i diritti ed i poteri di un vero proprietario, perché lo amministri nell'interesse di un terzo, "*beneficiario*", o per uno scopo determinato. Può esser anche nominato un "*guardiano*", che deve verificare la corretta esecuzione del trust da parte del *trustee* nel rispetto di quanto dettagliatamente previsto dal disponente.

I beni del trust costituiscono un patrimonio separato: non vengono cioè confusi col patrimonio del disponente, del *trustee*, del beneficiario, per cui non possono essere attaccati dai creditori degli stessi, né vengono ricompresi in un loro eventuale fallimento.

Il trust termina di norma alla morte del beneficiario, al cui verificarsi il *trustee* provvederà a trasferire i beni ai beneficiari finali indicati nell'atto costitutivo del trust.

L'istituto non è disciplinato dal nostro ordinamento, anche se è espressamente riconosciuto; di conseguenza, occorre stabilire quale sia la legge straniera che lo disciplina.

Gli atti di destinazione su beni immobili.

La Legge prevede che possano essere trascritti, così rendendoli opponibili ai terzi, gli atti in forma pubblica con cui beni immobili e beni mobili registrati sono destinati, per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita delle persone fisiche beneficiarie, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità.

Per alcuni, si tratterebbe di un vero e proprio trust di diritto italiano.

In sostanza, i beni “destinati” sono vincolati allo scopo determinato (ad esempio al mantenimento ed all’assistenza della persona disabile) e possono essere impiegati solo per il conseguimento di questo; non possono essere oggetto di esecuzione, se non per debiti contratti per tale scopo.

Tali beni possono rimanere nel patrimonio dell’originario proprietario, alla cui morte cadendo così nella sua successione (pur rimanendo soggetti al vincolo di destinazione fino alla scadenza indicata), oppure possono essere trasferiti in proprietà ad altri soggetti, nel qual caso entreranno nel patrimonio di questi e quindi nella sua successione (pur sempre col vincolo).